



COMUNE DI SOLARINO

(Provincia di Siracusa)

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)</p>
--

Aggiornato al 2023

INDICE

Titolo I – Disposizioni generali

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 3 Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4 Soggetto attivo

Titolo II – Presupposto oggettivo, soggetti passivi e esclusioni

- Art. 5 Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo
- Art. 6 Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo
- Art. 7 Esclusioni dalla applicazione del tributo
- Art. 8 Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo
- Art. 9 Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

Titolo III – Tariffe

- Art. 10 Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del piano finanziario
- Art. 11 Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di rifiuti urbani ed assimilati
- Art. 12 Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo
- Art. 13 Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14 Criteri per la determinazione del nucleo e classificazione delle utenze domestiche
- Art. 15 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16 Scuole statali
- Art. 17 Tributo giornaliero
- Art. 18 Tributo provinciale
- Art. 19 Riduzioni per la raccolta differenziata
- Art. 20 Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 21 Riduzioni per prestazioni del servizio con livelli di qualità fuori standard
- Art. 22 Ulteriori riduzioni ed esenzioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo
- Art. 23 Limiti delle riduzioni

Titolo IV – Dichiarazione, accertamento e riscossione

- Art. 24 Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati
- Art. 25 Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 26 Poteri del comune
- Art. 27 Accertamento
- Art. 28 Sanzioni
- Art. 29 Riscossione
- Art. 30 Interessi
- Art. 31 Rimborsi
- Art. 32 Somme di modesto ammontare
- Art. 33 Contenzioso
- Art. 34 Funzionario responsabile

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

- Art. 35 Entrata in vigore e abrogazioni
- Art. 36 Norme di rinvio
- Art. 37 Disposizioni per l'acquisizione e l'applicazione della superficie catastale

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti, (TARI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi dell'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. La TARI è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale;
4. Alla data di entrata in vigore della tassa disciplinata dal presente regolamento, a norma dell'art.1 comma 704, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 è soppressa l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 21 4;
5. Qualora il termine di approvazione del bilancio sia fissato in data successiva al 31 dicembre si applicano le disposizioni di cui alla L. 23 dicembre 2000 n° 388.
6. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Servizio di gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti comprende le fasi di conferimento, raccolta, e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti su aree pubbliche e strade, compresa la vuotatura dei cestini stradali, con conseguente smaltimento dei rifiuti.
2. Il servizio, che sarà impostato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità ed orientato ad ottimizzare il recupero il reimpiego ed il riciclaggio dei rifiuti, si configura come un servizio di pubblico interesse e indifferibile svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale ed assegnato nel rispetto della normativa europea e nazionale vigente sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
3. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato dalle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati, dal contratto di servizio, stipulato con la ditta che gestisce il servizio, oltre che dalle disposizioni previste nel presente regolamento per quanto applicabili.

Art. 3 - Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati, per qualità e quantità, ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dalla civile abitazione (compresi anche gli insediamenti adibiti ad attività agricole, industriali, artigianali, commerciali, di servizi, da attività sanitarie, ecc.) come da Allegato A.

Art. 4 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al prelievo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. Per tutti tali casi il comune assume l'obbligo di effettuazione del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati secondo le disposizioni recate dal Regolamento Comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed Assimilati e dal Contratto di Servizio.
3. E' comunque vietata la doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO OGGETTIVO, SOGGETTI PASSIVI ED ESCLUSIONI

Art. 5 - Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo

1. Presupposto oggettivo per l'applicazione del tributo è l'occupazione, la detenzione o il possesso, a qualsiasi titolo, anche di fatto, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o ad essi assimilati.
2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a) locali: tutte le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie e le altre strutture edilizie circoscritte su alcuni lati, anche se non chiudibili, ancorché coperte quali, ad esempio, tettoie, portici, balconi e terrazze;
 - b) aree scoperte: tutte le superfici prive di edifici o strutture edilizie, gli spazi circoscritti da elementi fisici, non completamente chiudibili e comunque scoperti quali, ad esempio balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto, parcheggi a pagamento, ecc.
3. **La presenza di arredo o macchinari e la fornitura attiva, anche di uno solo, di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, gas, ecc.) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C/6-C2-C7, si ha presunzione all'attitudine a produrre rifiuti anche in assenza di pubblici servizi o di arredi e macchinari.**
4. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione dal tributo.

Art. 6 - Soggetti passivi e soggetti responsabili del tributo

1. Il tributo è dovuto da chiunque realizzi il presupposto oggettivo, con vincolo di solidarietà tra i componenti il nucleo familiare o tra tutti coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie nei seguenti casi:
 - a) utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare (abitazioni stagionali);
 - b) locali tenuti a disposizione;
 - c) anche per il tributo pregresso non pagato, in caso di locazione interrotta prima della scadenza contrattuale a causa di emigrazione all'estero o segnalazione di irreperibilità.
3. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 codice civile qualora utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
4. In tutti i casi di multiproprietà e di centri commerciali integrati (con riferimento ai complessi edilizi resi unitari da collegamenti, passaggi ed accessi, interni o coperti, e con la presenza di più utenze con diversa ragione sociale) il responsabile, e titolare, del versamento del tributo è il soggetto che gestisce i servizi comuni. Il tributo è dovuto per i locali e le aree scoperte sia di uso comune sia di uso esclusivo fermo restando il vincolo di solidarietà fra tutti coloro i quali siano occupanti, detentori o possessori di singole parti di locali ed aree, sia per la parte di competenza in via esclusiva sia per i locali e aree di uso comune. Per tali situazioni si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
 - Le tariffe applicate per i locali ed aree in uso esclusivo, ai fini del calcolo del tributo, saranno quelle più pertinenti con la tipologia di attività in essi esercitata;
 - In caso di multiproprietà di abitazioni il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione ed entro il 30° giorno in cui

la stessa sia intervenuta, idonea planimetria del complesso integrato con indicazione delle superfici di ciascuna abitazione e di ogni altro luogo o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti, nonché di tutti i proprietari, e le rispettive quote di proprietà.

- Nel caso di centri commerciali integrati il titolare e responsabile del versamento del tributo tiene aggiornata, e consegna al Comune ad ogni variazione, entro il 30° giorno in cui la stessa sia intervenuta, idonea planimetria comprensiva delle superfici catastali, occupante e proprietario degli spazi utilizzati in via esclusiva e degli spazi collettivi.

Art. 7 - Esclusioni dalla applicazione del tributo

1. Sono escluse dal tributo:
 - a) aree scoperte pertinenziali ed accessorie a civili abitazioni;
 - b) aree comuni condominiali, di cui all'art 1117 del CC che non siano occupate o detenute in via esclusiva quali androni e scale, ascensori, altri luoghi di utilizzo collettivo.
2. Sono altresì esclusi dal tributo:
 - a) **i locali o le aree non suscettibili di produrre rifiuti in misura apprezzabile per obiettive condizioni di inutilizzabilità o altra causa ostativa, nella quale si trovino o si vengano a trovare nel tempo, in particolare in assenza di ogni tipologia di fornitura attiva di pubblici servizi (idrico, energia elettrica, gas, ecc.) nonché di arredo o macchinari;**
 - b) i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
3. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
4. Nel caso sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, ai sensi del presente articolo, sarà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad eventuali sanzioni.

Art. 8 - Criteri generali per la determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Per tutte le unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile
2. Per gli immobili già dichiarati, al precedente sistema TARSU/TARES, il Comune assume, per l'applicazione del tributo, la superficie già presente nella banca dati.
3. In caso di variazioni o modifica che intervengano successivamente alla data di approvazione del presente regolamento i soggetti passivi del tributo sono tenuti, contestualmente, a dichiarare per l'immobile in oggetto sia la superficie calpestabile, determinata secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, sia la superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, indicando i dati catastali, completi, dell'unità principale e di eventuali pertinenze, considerate nella determinazione della superficie catastale .
4. La superficie calpestabile dei locali è determinata, con riferimento ad ogni singola unità immobiliare, secondo i seguenti criteri:
 - superficie utile netta (escluse murature esterne e tramezzature interne) di tutti i locali coperti, suddivisa tra unità principali, pertinenze ed accessorie, direttamente o non direttamente, collegate e con indicazione della classe catastale assegnata (A, B, C, D, E);
 - Sono escluse le superfici di quelle parti di fabbricati, non utilizzate, di altezza inferiore a m.1,50, e, per le sole abitazioni civili, le aree scoperte, pertinenziali o accessorie.
 - I vani scala interni sono considerati una sola volta rispetto alla loro proiezione in pianta;
 - Sono applicate le altre esclusioni di superfici stabilite al successivo art. 9.

5. La superficie delle aree scoperte è misurata al filo interno di eventuale recinzione o sul perimetro della stessa escludendo le superfici, in pianta, di eventuali locali, già contabilizzati in precedenza. Eventuali aree oggetto di esclusione sono misurate secondo il medesimo criterio ed indicate separatamente specificando i motivi della esclusione stessa.
6. La superficie calpestabile può essere determinata anche attraverso la presentazione di planimetria catastale o altra planimetria, completa, dell'immobile, idoneamente firmata da tecnico abilitato ed in scala opportuna.
7. La misurazione complessiva è arrotondata per eccesso o difetto all'unità intera (metro quadrato) più prossima.

Art. 9 - Criteri di esclusione nella determinazione della superficie da assoggettare al tributo

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo sono escluse dalla contabilizzazione le seguenti parti di superfici:
 - a) Per tutte le casistiche:
 - a.1 sono escluse le superfici di locali adibiti esclusivamente ad impianti tecnologici che non necessitano di presenza umana continuativa per la conduzione e il controllo;
 - a.2 sono escluse le superfici di aree o locali evidentemente impraticabili o con accessi interclusi;
 - a.3 sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, le aree a servizio di edifici commerciali o industriali, le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a parcheggio gratuito di dipendenti, clienti, inquilini;
 - a.4 sono escluse le superfici di aree scoperte, pubbliche o private, adibite esclusivamente al transito dei veicoli o alla separazione dei flussi viabilistici;
 - b) Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni: sono escluse le superfici adibite esclusivamente a luogo di culto, in senso stretto ed i locali accessori contermini e direttamente collegati;
 - c) Locali ed aree adibiti alla attività sportiva: sono escluse le superfici adibite direttamente ed esclusivamente alla attività sportiva specifica;
 - d) Abitazioni rurali: sono escluse le superfici di fienili, porticati e similari connessi alla attività agricola ed escluso ogni altro utilizzo;
 - e) Distributori di carburante: sono escluse le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli;
 - f) Attività agricola e di allevamento: sono escluse le superfici adibite all'allevamento di bestiame o ad altre attività agricole da cui sono prodotti esclusivamente rifiuti di origine naturale riutilizzabili direttamente nell'attività stessa;
 - g) Attività sanitarie: sono escluse le superfici, come attestato dal Direttore Sanitario della struttura, adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, sale per le terapie e la riabilitazione fisica, ed altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
 - h) Scuole statali: sono escluse tutte le superfici delle scuole statali a cui si riferisce il contributo del MIUR ai sensi del DL 248/07, art. 33 bis convertito nella L. 31/2008.
2. Sono altresì esclusi dalla contabilizzazione, per la determinazione della superficie assoggettabile, i locali e le aree, o parte di esse, in cui si formano di regola, ossia in via continuativa e praticamente esclusiva, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art 185 del D.lgs. 152/2006, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
3. Nel caso in cui non sia possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, non assimilati a causa delle particolari caratteristiche e modalità di

svolgimento dell'attività o perché le operazioni non sono esattamente localizzate, si applica l'abbattimento del 40 per cento sulla superficie dei locali adibiti ad attività produttiva o di lavorazione (con esclusione pertanto dei locali od aree adibiti ad uffici, magazzini, depositi, servizi, mense e qualsiasi altro locale dove non si producano rifiuti speciali non assimilati

4. Ai fini del riconoscimento delle predette agevolazioni e riduzioni i produttori dei rifiuti speciali, o di rifiuti esclusi dalla normativa di riferimento, sono tenuti, annualmente, entro il 20 di gennaio, ad inoltrare al Comune, copia della dichiarazione annuale, resa all'autorità competente per l'anno precedente, nonché la planimetria catastale aggiornata, con evidenziazione, di:
 - luoghi e relative quantità annue di produzione dei rifiuti speciali, suddivise per ogni singolo C.E.R.;
 - superfici di locali ed aree;
 - comunicazione di ogni variazione, eventualmente intervenuta, rispetto all'ultima dichiarazione.

In assenza di tale documentazione, tutte le superfici saranno assoggettate al tributo, nelle modalità previste dal presente, compreso il recupero dell'annualità precedente.

5. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, è prevista la riduzione della quota variabile del tributo, proporzionale alle quantità di rifiuti speciali assimilati che i soggetti dimostrano di aver avviato al riciclo a proprie spese tramite soggetti autorizzati, fino ad un massimo del 60%. Il quantitativo di rifiuti assimilati prodotti viene calcolato in base ai coefficienti di produzione KD (Coefficiente di produzione kg/m² anno) per la specifica categoria.
6. Al fine di beneficiare della riduzione di cui al comma 5, il soggetto passivo deve presentare entro il 20 gennaio dell'annualità successiva l'apposita attestazione, con allegate le copie dei formulari rifiuti (FIR) relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER e la documentazione fiscale e contabile attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.
7. I complessi, siti in ambito agricolo, a carattere turistico-sociale connessi ad attività agrituristiche vengono associati alla categoria tariffaria più pertinente (ad esempio: ristoranti o alberghi con o senza ristorazione) applicando un abbattimento della superficie totale nella misura del 30%, per tener conto delle particolari limitazioni operative a cui sono sottoposti, della localizzazione in area agricola e quindi della diretta possibilità di trattamento in loco, mediante compostaggio, di tutta la parte di rifiuti organici e vegetali nonché del carattere di stagionalità che riveste il tipo di attività. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica all'intera superficie, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazioni delle eventuali sanzioni previste.
8. Le condizioni che determinano riduzione della superficie assoggettabile al tributo debbono essere riscontrabili da elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
9. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio provenienti da locali o aree scoperte escluse dalla superficie assoggettata al tributo, ai sensi del presente articolo, il tributo verrà applicato, anche per tali superfici, per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni applicabili.

TITOLO III – TARIFFE

Art. 10 - Costo di gestione del servizio rifiuti e criteri di redazione del Piano Finanziario

1. Il prelievo sui rifiuti è istituito per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati per tutte le attività rientranti in esso.
2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario, approvato entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
3. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al comma 2, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.
4. Il Piano Finanziario è approvato dal Consiglio Comunale, tenuto anche conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
5. Il Piano Finanziario viene redatto sulla base del consuntivo dell'ultimo anno regolarmente chiuso e dell'andamento del servizio dell'anno in corso di svolgimento, con proiezione dei dati all'anno intero, per tutte le attività di competenza.
6. Al Piano Finanziario, in approvazione, dovranno essere imputati eventuali differenze, a debito o a credito, riferite all'ultimo Piano Finanziario consuntivato, ed altri costi di competenza comunale ed in particolare:
 - a) Lo scostamento tra il costo complessivo del servizio, dell'ultimo consuntivo, ed il gettito annuo, definitivo, del tributo, al netto di maggiorazioni e addizionali, addebitato all'utenza;
 - b) Gli eventuali introiti ricavabili;
 - c) l'introito di cui al contributo per le scuole statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. n° 248/2007 convertito in modificazioni nella L. n° 31/2008.

Art. 11 - Criteri generali per la determinazione delle tariffe per la gestione del servizio di Rifiuti Urbani ed Assimilati

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffe commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe si conformano alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, e sono anche commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.
3. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione approvata entro il termine indicato al comma precedente, per disposizioni di legge, ha effetto al 1° gennaio dell'anno di riferimento.
5. Qualora la deliberazione non sia adottata entro il termine di cui al precedente comma 4, per l'anno di competenza si applicano le tariffe, per ogni categoria, dell'ultima deliberazione validamente assunta dal Consiglio Comunale.

Art. 12 - Articolazione delle tariffe ed elementi per il calcolo

1. Le tariffe sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti.
2. Le tariffe sono articolate nelle fasce di:

- a) utenza domestica, che comprende i luoghi di civile abitazione e relative pertinenze;
 - b) utenza non domestica, che comprende tutte le altre utenze, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La produzione di rifiuti presuntiva, riferibile alle utenze domestiche e non domestiche, è determinata in base ai coefficienti di produttività, rispettivamente Kb e Kd, di cui alle tabelle allegate al Decreto del Presidente della Repubblica 27 Aprile 1999, n.158 (Comune con oltre 5.000 abitanti), e deve risultare in linea con la produzione reale dell'anno precedente, fatti salvi miglioramenti o variazioni significative eventualmente intervenute, da applicarsi secondo criteri razionali.
 4. L'insieme dei costi, a cui dare copertura attraverso il tributo, risultanti dal piano finanziario approvato, è ripartito tra le utenze domestiche e non domestiche secondo la percentuale di produzione di rifiuti delle due fasce, per quanto stabilito nella previsione di calcolo. I calcoli sono effettuati moltiplicando i nuclei familiari o le superfici assoggettate al tributo, di ciascuna categoria, per i coefficienti minimi Kb e Kd dell'area geografica, determinando la percentuale di concorrenza, sul totale, di ciascuna delle due fasce.
 5. La tariffa fissa, di ogni categoria, determinata imputando le rispettive parti di costo è calcolata sulla base dei relativi coefficienti, Ka per le utenze domestiche, e Kc per le utenze non domestiche, in relazione ai coefficienti minimi dell'area geografica, secondo le modalità di cui al DPR 158/99, e applicata alle relative superfici.
 6. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, le tariffe per unità di superficie parametrizzate al numero degli occupanti; la quota variabile si calcola in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2 allegato 1 del DPR 158/1999.

Art. 13 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste il presupposto, ed è computato a giorni.
2. L'obbligazione alla corresponsione del tributo decorre dal giorno stesso in cui si realizza il presupposto oggettivo e sussiste sino all'ultimo giorno di permanenza del presupposto stesso.
3. Le dichiarazioni di inizio, di cessazione o di modifica e variazione devono essere presentate, secondo la modulistica prevista e disponibile sul sito del Comune, entro il venti gennaio successivo dal momento in cui il fatto si è determinato.
4. Decorso tale termine perentorio, per tutti i casi in cui il Comune disponga di notizie, informazioni o atti, per competenze proprie e direttamente esercitate dagli uffici comunali, che influiscano sull'attività di gestione del tributo, si procede alla modifica d'ufficio secondo i principi e le modalità indicati nella seguente tabella, che traccia il quadro esemplificativo delle situazioni più ricorrenti.

<i>Quadro esemplificativo delle variazioni d'ufficio più ricorrenti</i>		
Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti

Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti	Il tributo viene intestato ad eventuale comproprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti
Emigrato	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione
Decesso/Emigrato	Non titolare del tributo	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Nascita	Tutti i casi di utenze domestiche	Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare
Immigrato	Se in casa di proprietà a disposizione	Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con modifica di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)

Quadro delle variazioni che, pura immediata conoscenza dell'ufficio, necessitano di presentazione di denuncia

Tipologia informazione	Casistica	Termini della modifica
Decesso/Emigrato	Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante	Il tributo verrà intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione
Decesso	Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante	Il tributo verrà intestato all'erede o agli eredi che presentano fa denuncia, come casa a disposizione
Decesso	Titolare del tributo in qualità di comproprietario	Il tributo verrà intestato al comproprietario
Immigrato	Se in casa in affitto	Si intesterà l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza, definendone la composizione del nucleo familiare
Variazioni di residenza	In via generale	Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione

5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno producono effetti dal giorno in cui è avvenuta l'effettiva variazione.
6. La contabilizzazione delle variazioni è sempre regolata a conguaglio, salvo diversa specifica disposizione.
7. Per quanto non previsto o non specificato sono applicate le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n° 296.

Art. 14 - Criteri per la determinazione del nucleo e la classificazione delle utenze domestiche

1. La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 158/1999, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica.
2. Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

a) domestiche residenti:

Le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente:

1. per difetto solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero;
2. per eccesso ogni qual volta risulti in modo certo e documentabile che il numero degli occupanti è maggiore di quello risultante dal nucleo anagrafico dell'intestatario dell'utenza;
3. Per difetto in caso di assenze per motivi di studio o di lavoro.

Le superiori diverse determinazioni decorrono dal mese di presentazione della richiesta con allegata la documentazione comprovante i motivi di esclusione, ai fini Tari, dal foglio di famiglia. Per il punto 3, ad esclusione dei motivi di lavoro all'estero, alla richiesta deve essere allegato il contratto di affitto regolarmente registrato.

Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.

b) domestiche non residenti.

Le utenze domestiche non residenti sono quelle in cui non abbiano ivi stabilito una residenza, ovvero tenute a disposizione, anche per uso stagionale, dal proprietario o aventi titolo. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche a disposizione. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.

3. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune al 20 Gennaio di ogni anno. Le variazioni successivamente intervenute e regolarizzate presso l'Anagrafe stessa, saranno computate sulla bolletta di conguaglio o a conguaglio nell'anno successivo.
4. I locali abitativi delle costruzioni rurali degli agricoltori, occupati, utilizzati o detenuti per usi civili, come risultanti in dichiarazione originaria, si considerano utenze domestiche condotte da unico occupante.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, vengono tassate come immobili a disposizione, previa presentazione di richiesta documentata, da produrre entro il 20 Gennaio di ogni anno, ovvero il numero degli occupanti viene ridotto di una unità nei casi in cui la persona sia un componente del nucleo familiare.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio e il titolare e responsabile del tributo è uno degli intestatari della scheda famiglia con vincolo di solidarietà con tutti gli occupanti, indipendentemente dal nucleo familiare di appartenenza.
7. Le utenze domestiche sono classificate, secondo quanto previsto dal DPR 158/99, in categorie da 1a a 6 componenti e oltre.
8. Le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Ka e Kb sono quelli di cui al DPR 158/99, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche

1. La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 158/1999, in funzione della popolazione residente. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R.158/1999 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.
3. Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.
4. La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.
5. Le superfici delle utenze NON DOMESTICHE che sono di fatto non utilizzate perché l'attività commerciale/industriale/artigianale/di servizio che vi veniva esercitata è cessata per trasferimento/fallimento/cessazione, sono assoggettate al tributo nella categoria 3 (magazzini senza alcuna vendita diretta) con un abbattimento del 90% delle superfici ed il soggetto passivo è il proprietario dei locali, per 2 anni trascorsi i quali si dovrà procedere, da parte del proprietario, a diversa destinazione catastale, pena la decadenza dell'agevolazione. La presente disposizione è valida anche per le utenze che già usufruiscono da 2 anni della presente agevolazione, con possibilità di adeguarsi entro il 2017.
6. Nelle unità immobiliari adibite ad impianti sportivi limitatamente ai grandi spazi attrezzati, quali ad esempio gradinate e tribune, coperte o scoperte, il tributo è calcolato sui giorni di effettiva utilizzazione nelle modalità previste all'art.17 del presente regolamento. Il contribuente è obbligato a comunicare al Comune tutti i periodi di utilizzo, per ogni anno solare, a consuntivo dell'anno precedente e preventivati per l'anno in corso, entro il mese di gennaio. Sono soggetti al tributo secondo le regole ordinarie gli altri locali ed aree scoperte fatte salve eventuali esclusioni di cui al presente Regolamento.
7. Le categorie ed i rispettivi range dei coefficienti Kc e Kd sono quelli di cui al DPR 158/99, utilizzati secondo le disposizioni del presente regolamento.

Art. 16 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle indicate istituzioni scolastiche, in misura pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente, è sottratto dal costo, di cui al Piano Finanziario, che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

Art. 17 - Tributo giornaliero

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale del 100%.
4. Per le utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.
5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel Regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, ovvero per l'Imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 D.Lgs. 23/2011, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
7. Al tributo giornaliero non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
8. Il tributo giornaliero non è dovuto nei seguenti casi:
 - occupazioni di aree scoperte per un massimo di due ore giornaliere;
 - occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi familiari anche se di durata superiore a tre ore;
 - occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
 - per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus, comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, e sempre esclusa la somministrazione di bevande o alimenti.

Art. 18 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo complessivo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione per i servizi indivisibili ed è versato dal Comune all'Amministrazione Provinciale.

Art. 19 - Riduzioni per la raccolta differenziata

1. La gestione dei rifiuti rappresenta, per il Comune, una delle maggiori sfide. Per attuare una raccolta differenziata di qualità è necessario il pieno consenso dei cittadini che, grazie ad un'informazione costante, mirata, essenziale ed efficiente, saranno i protagonisti del processo di recupero dei rifiuti a tutela dell'ambiente
2. Il Comune effettua il servizio porta a porta anche della raccolta differenziata, ha inoltre realizzato ai sensi del D.Lgs. 22/97, art.49 c.10, un Centro Comunale di conferimento

raccolta differenziata in Contrada San Demetrio, (ex Foro Boario). Obiettivo specifico è l'incremento quantitativo di rifiuti riciclabili quali: carta, cartone, vetro, lattine, plastica, ecc.

3. Le norme per la disciplina del conferimento del rifiuto differenziato sono contenute nell'allegato, B annesso al presente Regolamento, ivi comprese le sanzioni, per difformità nell'effettuazione del conferimento.

Art. 20 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. Ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 250 giorni nell'anno solare si applica, sulla quota fissa e su quella variabile, una riduzione del 10%.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare e accertata, nonché accettata dall'Ente.
3. Le riduzioni si applicano, o cessano, se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
4. Le riduzioni cessano di operare comunque alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 21 - Riduzioni per prestazione del servizio con livelli di qualità fuori standard

1. Nel Regolamento del servizio di Nettezza Urbana, adottato ai sensi del del D.Lgs. 05/02/97, n. 22 e del Decreto Legislativo 03/04/2006, n.152 sono stabiliti i limiti della zona di raccolta obbligatoria e dell'eventuale estensione del servizio a zone con insediamenti sparsi, nonché la forma organizzativa e le modalità di effettuazione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.
2. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati è istituito ed attivo. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita.
3. Anche in assenza delle delimitazioni di cui al comma 1, la tassa è dovuta per intero qualora il servizio di raccolta sia effettuato di fatto nella zona.
4. Il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura dell'80%, della quota fissa e di quella variabile, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi.

Art. 22 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni a cui dare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali previsti negli appositi provvedimenti deliberativi, contribuisce, su istanza di parte e verificata la sussistenza dei requisiti, al pagamento totale o parziale, del tributo sui rifiuti e sui servizi dovuto dai contribuenti che versino in condizioni di grave disagio sociale ed economico, ferma restando la qualifica di contribuente per il soggetto passivo individuato.
2. Per le utenze ubicate su strada privata ad uso condominiale e poste ad una distanza superiore a m. 200 da strada pubblica, il tributo sui rifiuti da applicare è ridotto in misura del 20%, della quota variabile, a richiesta del contribuente (sempreché l'immobile sia in regola urbanisticamente), previa accettazione della decisione insindacabile dell'Ente.

3. E' concessa una riduzione del 20% della quota fissa e di quella variabile del tributo a pensionati ultra sessantacinquenni con reddito familiare pro-capite, derivante da sola pensione, pari o inferiore all'importo annuo di una pensione minima INPS, titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento o di contratto di affitto nell'intero territorio nazionale della sola abitazione principale con annessi e pertinenze con esclusione degli immobili di categoria catastale A1, A8, A9.
4. La quota fissa e quella variabile riferita ad immobile a disposizione, è ridotta del 20% alle abitazioni occupate da persone sole che, pur avendo mantenuto in questa la residenza anagrafica, si trovano di fatto, ricoverate permanentemente in strutture sanitarie e/o assistenziali, a condizione che l'immobile non venga utilizzato da terzi, né in affitto né in comodato d'uso.
5. La quota fissa e quella variabile è ridotta del 20% per le abitazioni occupate da nucleo familiare con persone con disabilità del 100% e assistite in ADH dall'Ente.
6. La quota fissa e quella variabile è ridotta del 20% per le attività di nuova costituzione e per il solo 1° anno di attività;
7. La quota fissa e quella variabile è ridotta del 50% per il 1° anno di attività, riconfermabile per ulteriori 2 anni in relazione alla disponibilità di bilancio, per le attività che vengono trasferite nella zona PIP con insediamenti di nuova costituzione;
8. È concessa una riduzione del 20% della quota fissa e quella variabile del tributo nei seguenti casi:
 - a) immobili in cui operano organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), giuridicamente costituiti e riconosciuti;
 - b) immobili in cui operano comunità religiose, per fini sociali, assistenziali, educativi, ricreativi non legati alla pratica del culto e preghiera in senso stretto;
 - c) immobili in cui operano comunità di assistenza, sostegno, educazione e istruzione all'infanzia, della terza età e portatori di handicap;
9. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, non sono cumulabili fra loro;
10. Sono esenti dal tributo:
 - a) tutti gli immobili in cui hanno sede uffici comunali o servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede il Comune;
 - b) le caserme i distaccamenti e presidi di organi istituzionali centrali, regionali e provinciali ad esclusione di quelle parti eventualmente adibite ad abitazione.
11. Le riduzioni ed esenzioni di cui al presente articolo, sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e non possono eccedere il limite del 7% del costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

Art. 23 - Limiti delle riduzioni

1. Le riduzioni di cui agli artt. 20 - 21 e 22 vengono concesse a tutti i contribuenti, previo esplicita richiesta e dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, entro il limite massimo del 50% per la quota fissa e/o per la quota variabile, fatti salvi i casi in cui la singola riduzione presenti valori maggiori.
2. In ogni caso non possono essere applicate riduzioni, seppur previsti dall'art. 22, se nei confronti del contribuente è stata elevata sanzione amministrativa, per abbandono di rifiuti, durante l'anno solare di competenza.

TITOLO IV – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 24 - Obbligo di dichiarazione e costruzione ed aggiornamento della banca dati

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, devono dichiarare, al Comune, ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) la data di inizio, variazione o cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esclusioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni o esclusioni.
2. Se i soggetti di cui al comma 1 non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, possessori o detentori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
3. Per tutti i locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche al solo fine della acquisizione del punto di fornitura nella banca dati di gestione del tributo, se dotati di abitabilità, agibilità, o ogni altra autorizzazione o permesso, nessuna forma esclusa, all'esercizio di qualsiasi attività, insistenti, totalmente o prevalentemente, sul territorio comunale, anche se non utilizzati, deve essere presentata la dichiarazione iniziale da parte del possessore, a qualsiasi titolo, del bene. La dichiarazione indica i dati catastali dell'immobile principale e delle pertinenze collegate, la superficie calpestabile e la superficie catastale, che per tutte le destinazioni ordinarie è determinata secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al DPR 138/98, ed il proprietario/i, con dati derivanti da visura e planimetria catastale aggiornate ed allegate, compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di altri appartamenti o locali identificati dallo stesso numero civico. I presupposti per l'esclusione dal tributo riconosciuti dal presente Regolamento, dovranno essere indicati e documentare.

Art. 25 - Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata, al Comune, entro il 20 Gennaio successivo dal momento in cui si è verificato il fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli.
2. La dichiarazione ha effetto fino a quando non si verificano modificazioni dei dati dichiarati.
3. La dichiarazione di variazione o cessazione va presentata anch'essa entro il termine di cui al primo comma, tenuto conto dei casi di cui all'art. 14 commi 2,3 e 6.
4. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve essere presentata per tutti gli immobili (precisando l'unità principale e le relative pertinenze collegate) e indica l'eventuale richiesta di esclusione, nei casi di inutilizzabilità di cui al precedente art. 7, per motivi oggettivi e documentati.
5. La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve, tra l'altro, contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, codice famiglia, se conosciuto) del richiedente (intestatario della scheda famiglia o di altro soggetto negli altri casi);
 - b) il numero dei componenti il nucleo familiare e/o dei co-occupanti con i dati identificativi;
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, determinata ai sensi del DPR138/98, e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;

- d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
- 6.** La dichiarazione, iniziale, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve, tra l'altro, contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) la superficie calpestabile e la superficie catastale, se trattasi di immobile a destinazione ordinaria (A, B e C) (determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 138/98), e i dati catastali dell'unità principale e delle relative pertinenze (foglio, mappale, particella, subalterno, interno, ecc.) nonché i dati del proprietario/i dello stesso (da allegare sempre la visura e la planimetria catastale con superfici e tipologia dei locali ed aree scoperte) compresa l'ubicazione dell'immobile, il numero civico ed il numero interno, se esistente, ovvero l'indicazione del numero di appartamenti o locali, ad altro uso, identificati dal medesimo numero civico;
 - d) il titolo con il quale si ha la presenza nei locali (affitto, usufrutto, proprietà, ecc.);
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei requisiti per la fruizione di riduzioni, agevolazioni o esclusioni.
- 7.** La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante con allegata la documentazione eventualmente richiesta, è presentata direttamente agli uffici comunali. In alternativa la dichiarazione è spedita per posta raccomandata con avviso di ricevimento A.R, oppure è trasmessa con posta certificata, in tali casi fa fede la data di spedizione o invio.
- 8.** In caso di locazione occorre la firma del locatore per accettazione di quanto previsto al precedente art. 8 con allegata copia del documento di identità.
- 9.** Qualora sia attivo un sistema di presentazione dell'istanze tramite web l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti.
- 10.** La mancata presentazione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
- 11.** Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, permessi o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
- 12.** Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
- 13.** Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.
- 14.** Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2006, n° 296 art. 1 commi 161 e 162.

Art. 26 - Poteri del Comune

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. Il Comune, in qualsiasi momento può organizzare campagne di analisi atte a misurare la produzione dei rifiuti da parte di utenze specifiche in modo da verificare, aggiornare o acquisire i dati necessari per la corretta definizione dei coefficienti di adattabilità e di produzione specifica previsti dal DPR 158/99.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c.

Art. 27 - Accertamento

1. L'omessa, infedele o incompleta presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, a mezzo raccomandata A.R. inviata dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute, per tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. La rateizzazione può essere concessa se richiesta entro la scadenza e se l'utente è in regola con i pagamenti precedenti. La rateizzazione è sospesa qualora l'utente non rispetti le date di scadenza, dei pagamenti, stabilite.

Art. 28 - Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni di cui all'art.1, c. 95-698 Legge 147/13, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione di sanzioni tributarie.
2. Ai sensi di tali disposizioni, le sanzioni applicabili sono le seguenti:
 - omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione:
30% del tributo o del maggiore tributo dovuto. In caso di tardivo versamento effettuato entro il quattordicesimo giorno rispetto ai termini previsti a livello normativo o regolamentare, che il contribuente non abbia provveduto a regolarizzare mediante ravvedimento operoso, la sanzione applicabile sarà pari al 2% del tributo versato tardivamente per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza;
 - omessa presentazione della dichiarazione:
sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - infedele dichiarazione:
sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00;
 - mancata, incompleta o infedele risposta al questionario trasmesso dal Servizio gestione rifiuti o dall'Ufficio tributi competente al fini dell'acquisizione di dati rilevanti per l'applicazione del tributo, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso:
sanzione da € 100,00 ad € 500,00.
2. Per quanto non specificamente disposto nella legge istitutiva del tributo e dal presente Regolamento, si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Art. 29 - Riscossione

1. Per il versamento del tributo, i contribuenti sono tenuti ad utilizzare il modello F24, l'apposito bollettino postale d'approvazione ministeriale ovvero altre modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali secondo le indicazioni stabilite con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 1 comma 688 ultimo capoverso legge 27 dicembre 2013, n. 147, e comunque quello inviato dall'Ente.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo .
3. Il tributo non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 12 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e/o di saldo
4. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta, calcolata con riferimento all'ultima dichiarazione presentata.
5. A regime, la tassa è liquidata in 4 rate trimestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 marzo-rata in acconto periodo gennaio-marzo dell'anno in corso ed eventuale conguaglio positivo o negativo dell'anno precedente;
 - 30 giugno-rata in acconto periodo aprile-giugno dell'anno in corso ed eventuale conguaglio positivo o negativo dell'anno precedente;
 - 30 settembre-rata luglio-settembre a saldo dell'anno in corso;
 - 30 novembre-rata di saldo dell'anno in corso (traslabile al 15 dicembre).
6. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 30 Giugno di ciascun anno.
7. Le modalità e le scadenze delle rate possono essere stabilite in modo diverso in sede di adozione della delibera di determinazione delle tariffe della TARI, o anche successivamente, da parte dell'organo comunale competente.
8. In caso di mancata adozione di tale delibera, la Tari deve essere versata secondo le modalità e le scadenze previste al comma 5;
9. Il calcolo dei versamenti in acconto viene effettuato sulla base delle tariffe della TARI deliberate nell'anno precedente fino all'approvazione delle tariffe relative all'anno di riferimento, salvo conguaglio sulla rata di saldo o nell'anno successivo se le 4 rate sono inviate tutte insieme.
10. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
11. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
12. In caso di omesso/parziale/tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
13. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 30 - Interessi

1. Gli interessi di mora, di rateazione e di rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Per quanto non specificatamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 31 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cui all'art.1 comma 164 della L. 296/2006.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dal precedente articolo 33, secondo le modalità di cui all'art.1 comma 165 della L. 296/2006.

Art. 32 - Somme di modesto ammontare

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 4 della Legge 289/2000 e successive modificazioni ed integrazioni non si fa luogo ad accertamento, riscossione e rimborso d'ufficio per somme inferiori o uguali a 12 euro per anno d'imposta. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno (e non alle singole rate di acconto e di saldo) e ad ogni singola obbligazione tributaria. Per il tributo giornaliero di cui all'art.17 predetta somma viene stabilita in euro 2 o inferiori.
2. Il comma precedente non si applica nel caso di somme dovute dal contribuente per conguaglio a seguito di chiusura della posizione.

Art. 33. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni o per altre controversie che sorgano in relazione all'applicazione del presente regolamento l'utente può proporre ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 34 - Funzionario responsabile

4. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo

TITOLO V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 35 - Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° Gennaio 2017.
2. Ai sensi dell'art.1, comma 704, della Legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato l'art.14 (Tares) del Decreto Legge 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n.214, pertanto a partire dal 1° Gennaio 2017, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
5. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento concernenti la tassa sui rifiuti (TARI), si applicano le disposizioni di legge e del vigente Regolamento delle entrate e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Art. 36 - Norme di rinvio

1. Per la prima applicazione della tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della Tarsu e TARES, opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. I suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (TARSU), e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), entro i rispettivi termini decadenziali o prescrizionali.

Art. 37 - Disposizioni per l'acquisizione e l'applicazione della superficie catastale

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80% di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestable dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, su cui non è ancora indicata la superficie utile, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

ALLEGATO A

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI:

Sono assimilate ai rifiuti urbani le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta: plastificata, metallizzata, adesiva, catramata, plastica metallizzata;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ,come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti della produzione di alimenti, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, di industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o imballati, scarti derivanti da lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e s.;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono assimilati, ai sensi del DPR 15/07/03 n.254, art. 2 lett. g), i rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, diagnosi, cura, riabilitazione e ricerca ed erogano prestazioni di cui alla L 833/88:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni,
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

GESTIONE E FUNZIONAMENTO DEL CENTRO COMUNALE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI E DELLA RACCOLTA PORTA A PORTA.

CENTRO COMUNALE DI CONFERIMENTO RIFIUTI DIFFERENZIATI

Localizzazione e gestione del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta è ubicato nel territorio di questo Comune, in Contrada San Demetrio, (ex Foro Boario). La gestione è effettuata dall'Ente, mediante impiego di personale appartenente alla ditta che ha in affidamento il servizio di Nettezza Urbana. Suddetto personale è responsabile delle attività svolte all'interno del Centro di Raccolta, della tenuta degli atti, in ottemperanza a vigenti disposizioni legislative, regolamentari, capitolato d'appalto del servizio, al presente disciplinare, nonché alle direttive impartite dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Orari di apertura del Centro di Raccolta

Il Centro di Raccolta osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

Da lunedì a Sabato dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e la domenica dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Vengono fissati come giorni di chiusura tutte le festività nazionali e locali.

Eventuali modifiche agli orari sopra esposti, disposte dagli uffici comunali competenti (nuovi orari, orari estivi, chiusure eccezionali, ecc.) verranno adeguatamente segnalati mediante avvisi esposti all'ingresso del Centro di Raccolta ed in luoghi pubblici.

Rifiuti conferibili dalle utenze domestiche

Possono essere conferiti al Centro di Raccolta le seguenti frazioni di rifiuto, ed esclusivamente provenienti dalle proprie abitazioni private :

1. CARTA e CARTONE (giornali, riviste, libri e quaderni, cartoncini, sacchi di carta, carta pulita in genere, cartone pulito, scatole di cartone).
2. CONTENITORI METALLICI (latte in genere, lattine di conserve alimentari, diverse dalle lattine o contenitori in alluminio)
3. VETRO (bottiglie di vetro per bevande, barattoli e vasetti in vetro)
4. LATTINE (lattine per bevande in alluminio, contenitori in alluminio)
5. PLASTICA (bottiglie per l'acqua minerale, flaconi di prodotti per l'igiene personale, flaconi per detersivo, sacchetti, pellicole per imballaggi, pellicole per alimenti, plastica in fogli, nylon e polistirolo)
6. ORGANICO

Modalità di accesso e di conferimento delle utenze domestiche

Tutti gli utenti **del Comune di Solarino** hanno accesso al Centro di Raccolta. Il personale di controllo del centro può richiedere all'atto dell'accesso il documento identificativo personale.

Il conferimento diretto deve svolgersi seguendo le indicazioni del personale di controllo e delle segnaletiche presenti all'interno del Centro di Raccolta.

Obblighi degli utenti

Gli utenti devono trattenersi nell'area destinata al conferimento dei rifiuti per il solo periodo necessario al conferimento ed alla verifica di conformità del rifiuto da parte dell'operatore.

Il conferimento dei rifiuti deve avvenire avendo cura di separare preventivamente il rifiuto per tipologia. Durante le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti ad osservare scrupolosamente le norme del presente Regolamento e le istruzioni impartite dal personale di controllo preposto.

È vietato l'abbandono di rifiuti al di fuori o nei pressi dell'ingresso al Cento di Raccolta.

È vietato l'accesso al di fuori dell'orario di apertura ad eccezione del personale dell'Ufficio Comunale adibito al servizio e di utenti muniti di autorizzazione scritta rilasciata dal competente Ufficio Tecnico Comunale.

Obblighi degli operatori del Centro

Il personale incaricato di custodire il Centro di Raccolta, è tenuto ad assicurare che le operazioni di conferimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle norme di cui al presente disciplinare e delle istruzioni o direttive impartite dall'ufficio comunale competente.

In particolare il personale di controllo è tenuto a:

- curare l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta nei giorni ed orari stabiliti;
- essere presente durante tutto il periodo di apertura del Centro di Raccolta;
- fornire agli utenti che accedono al Centro di Raccolta tutte le informazioni necessarie al fine del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento;
- curare la pulizia delle aree circostanti assicurando che siano mantenute le migliori condizioni igienico-sanitarie;
- verificare il flusso e la circolazione corretta dei veicoli;
- segnalare mediante relazioni scritte al competente ufficio comunale ogni eventuale disfunzione dovesse verificarsi nella gestione del Centro di Raccolta nonché eventuali comportamenti illeciti o non rispettosi del presente Regolamento che si verificassero;
- verificare il diritto all'accesso al Centro di Raccolta chiedendo l'esibizione del documento di identità, con la facoltà di verificare presso l'ufficio comunale competente tale diritto;
- curare che, il conferimento dei rifiuti avvenga correttamente con conseguente accettabilità del materiale;
- impedire il conferimento di rifiuti in difformità da quanto previsto dal presente Regolamento richiedendo, al bisogno, anche l'eventuale intervento della Polizia Locale, la quale è tenuta ad intervenire immediatamente, salvo impedimenti di forza maggiore (per cui l'intervento avverrà non appena possibile) provvedendo a verbalizzare e sanzionare gli abusi riconosciuti.

SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI

Il servizio di raccolta porta a porta è effettuato su 6 giorni a settimana, ad esclusione dei mesi di luglio e agosto, durante i quali è effettuato su 7 giorni.

Il conferimento dovrà avvenire esclusivamente mediante i contenitori forniti dalla ditta assuntrice del servizio e consegnate ai contribuenti regolarmente iscritti al servizio stesso, secondo la cadenza debitamente pubblicizzata.

All'esterno degli immobili dovranno essere posti, per la raccolta, solo i contenitori dei rifiuti conferibili nel giorno della settimana stabilito. È vietato il posizionamento stabile all'esterno degli immobili, tranne per quelli su strade private esterne a servizio di più immobili. Ogni trasgressione alla presente disposizione verrà sanzionata.

L'Ente pubblicizza inoltre le modalità di conferimento del rifiuto differenziato e dell'organico.

Solo per i rifiuti differenziati si fornisce di seguito un cenno sulle modalità di conferimento, sia per la raccolta porta a porta che per il conferimento al Centro Comunale.

Modalità di conferimento dei rifiuti

Carta e cartone

Il materiale dovrà essere conferito pulito, piegato e privo di corpi estranei che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero. Il materiale dovrà essere liberato dai contenitori utilizzati per il trasporto. Sono esclusi dal conferimento: carta oleata, carta plastificata, carta sporca, carta chimica fax.

Vetro

Le bottiglie ed i barattoli dovranno essere vuoti e privi di corpi estranei che ne compromettano l'accettabilità da parte dell'impianto di recupero.

Il materiale dovrà essere liberato dai contenitori utilizzati per il trasporto. Sono esclusi dal conferimento: ceramica, porcellana, tubi al neon, lampadine, specchi.

Lattine

I contenitori dovranno essere vuoti e quanto più possibile puliti, privi di eventuali tappi in plastica o altro. Sono esclusi: metalli, tappi e coperchi, bombolette spray con gas.

Plastica

I contenitori e materiali in plastica devono essere conferiti vuoti. Sono esclusi dal conferimento: siringhe e pneumatici.

Il materiale dovrà, possibilmente, essere ridotto di volume e non dovrà essere costituito, anche solo in parte e per quanto possibile, da altri elementi ed in particolar modo non dovranno essere conferiti componenti classificabili come rifiuti speciali e/o pericolosi.

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

Il rifiuto indifferenziato dovrà essere conferito, utilizzando l'apposito contenitore, in sacchetti trasparenti che consentano l'identificazione, all'interno, di eventuale rifiuto differenziato, speciale e/o organico, nonché rifiuti per i quali è previsto il conferimento al centro di raccolta.

SANZIONI

Ogni qualvolta viene raggiunto, per ciascuna tipologia di conferimento, il numero di 3 segnalazioni di rifiuto non conforme, verrà applicata, sulla successiva, € 1,00 di sanzione, e di € 2,00 dalla quinta segnalazione in poi. L'addebito della sanzione verrà riportato nella 1 A bolletta utile. Per tutte le altre infrazioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalle norme vigenti.

Sorveglianza e sanzioni

A chiunque non ottemperi gli obblighi di conferimento separato dei rifiuti negli appositi cassoni/contenitori presenti nel Centro di Raccolta, ovvero per ogni abuso ed ogni altra violazione, si applica la sanzione amministrativa prevista dalla normativa vigente all'atto dell'abuso.